

**LINEE GUIDA**  
**ADOTTATE DALLA PRIMA SEZIONE CIVILE DEL TRIBUNALE DI**  
**PAVIA IN MATERIA DI LIQUIDAZIONE CONTROLLATA**

**aggiornate al 15.12.2025**

## **1. PREMESSA**

Il crescente ricorso alle procedure di sovraindebitamento nel circondario del Tribunale di Pavia e la pluralità di Organismi di composizione della crisi (OCC) operanti sul territorio hanno determinato il proliferare di soluzioni operative disomogenee.

L'Ufficio procedure concorsuali del Tribunale di Pavia intende fornire le seguenti linee guida in relazione ad alcuni aspetti della liquidazione controllata, al fine di agevolare il lavoro degli operatori del settore, uniformare la prassi applicativa e ridurre i fattori di conflittualità, ferma l'autonomia decisionale dei singoli giudici in relazione al caso concreto.

## **2. I SOGGETTI CHE POSSONO ACCEDERE ALLA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE CONTROLLATA**

Possono accedere alla liquidazione controllata il consumatore, il professionista, l'impresa minore (art. 2, comma 1, lett. d, CCII), l'impresa agricola, la start-up innovativa (D.L. n. 179/2012) e ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale, alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali, esclusi gli enti pubblici, qualora versino in stato di sovraindebitamento (artt. 65 e 2, comma 1, lett. c, CCII).

L'art. 268 CCII, al comma 3, prevede inoltre che "*Quando la domanda di apertura della liquidazione controllata è proposta dal debitore persona fisica, si fa luogo all'apertura della liquidazione controllata se l'OCC attesta, nella relazione di cui all'articolo 269, comma 2, che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie*".

Per le persone fisiche<sup>1</sup>, l'accesso allo strumento va, quindi, limitato alle sole ipotesi in cui sia prevedibile una distribuzione di attivo<sup>2</sup> – presente e/o acquisibile nell'arco di durata del procedimento – in favore dei creditori o, perlomeno, di alcuni di essi.

---

<sup>1</sup> Per le persone giuridiche la mancanza di attivo non preclude l'accesso alla procedura.

<sup>2</sup> Costituiscono attivo della procedura: le somme di denaro in possesso del debitore, il ricavato della vendita dei beni di cui è proprietario, i crediti da riscuotere, anche attraverso azioni giudiziarie, e la parte di reddito esorbitante il mantenimento, determinabile come da indicazioni fornite nel presente documento.

In assenza di attivo da destinare ai creditori, il debitore può accedere alla più snella (e meno costosa) procedura di esdebitazione dell'incapiente, disciplinata dall'art. 283 CCII.

Deve essere considerata priva di attivo da distribuire ai creditori quella procedura ove l'attivo ricavabile dalla liquidazione e dai redditi del debitore permette di pagare unicamente i debiti che la procedura genera quali: le prededuzioni per i costi della procedura (i.e. compenso dell'OCC/gestore, compenso del liquidatore e spese del procedimento) e le spese dell'avvocato e dei professionisti che assistono il debitore nella procedura stessa.

A titolo esemplificativo, sono considerate quali spese del procedimento, mediante una stima presuntiva: le somme necessarie per il pagamento del contributo unificato, del foglio notizie, comprese le eventuali spese di trascrizione della sentenza, e dell'imposta di registro; le spese bancarie e i costi del *software* gestionale, del servizio di fatturazione elettronica e di posta elettronica certificata per tutta la durata della procedura; i costi di stima dei beni immobili da sottoporre a liquidazione; le spese di un eventuale giudizio di divisione; i compensi degli ausiliari di cui il liquidatore nominando si avvale nell'espletamento dell'incarico. Il tutto maggiorato di IVA e accessori, se dovuti, come per legge.

A tali voci di spesa, va aggiunto anche il credito del difensore che abbia eventualmente assistito il debitore, il quale – sebbene non prededucibile, ai sensi dell'art. 6 CCII, bensì privilegiato (e, quindi, da insinuare allo stato passivo) – può essere preventivamente calcolato, ai fini che occupano, nella misura liquidabile applicando i parametri tra i minimi e i medi del D.M. 55/2014 e s.m.i., volontaria giurisdizione, scaglione pari all'attivo della procedura, salvo che sia stato pattuito un compenso inferiore.

In assenza di beni del debitore, la domanda di accesso alla procedura deve ritenersi ammissibile quando sia fondata sulla sola previsione di c.d. *finanza esterna*<sup>3</sup> messa a disposizione da terzi, purché essa (i) sia idonea a soddisfare, anche parzialmente, i creditori e (ii) risulti versata al momento della presentazione della domanda ovvero assistita da idonea garanzia<sup>4</sup>.

### **3. I BENI OGGETTO DI LIQUIDAZIONE**

---

<sup>3</sup> Per la nozione di “finanza esterna” si veda Cass. n. 9373 del 2012.

<sup>4</sup> Il terzo finanziatore dovrà pertanto dichiarare il suo impegno a versare la finanza esterna esplicitando le modalità di adempimento dell'obbligo assunto e dichiarando espressamente di rinunciare alla richiesta di restituzione, anche in qualità di eventuale creditore postergato, delle somme versate.

Con la domanda di accesso alla procedura, il debitore non formula una proposta ai creditori, né predispone alcun progetto di liquidazione o riparto<sup>5</sup> e non può autonomamente sottrarre al concorso dei creditori determinati beni o utilità.

Con tale atto egli si limita a dichiararsi sovraindebitato e chiede la liquidazione controllata di tutti i suoi beni (art. 268, comma 1, CCII), compresi quelli che gli pervengono durante la procedura sino alla sua esdebitazione<sup>6</sup> (art. 272, comma 3-bis, CCII).

La regola della cessione di tutti i beni del debitore subisce due eccezioni, una di diritto e una di opportunità.

Non sono compresi di diritto nella liquidazione i beni di cui all'art. 268, comma 4, CCII (a- i crediti impignorabili ai sensi dell'art. 545 c.p.c.; b- i crediti alimentari, di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia; c- i frutti derivanti dall'usufrutto legale dei beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall'art. 170 c.c.; d- le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge).

In relazione a tale categoria, si evidenzia, in particolare, che *gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività* non sono patrimonio della liquidazione unicamente nel limite, determinato dal giudice, necessario per il mantenimento del debitore e della sua famiglia. Per tale ragione, non è il debitore che mette a disposizione della procedura una parte del suo reddito, ma è il giudice che, rispettando le regole sull'impignorabilità e valutando le richieste del debitore e la relazione dell'OCC, dispone quanto deve essere lasciato nella disponibilità del debitore per il mantenimento suo e della sua famiglia.

Sul punto il Tribunale ritiene che la lettera b) dell'art. 268, comma 4, CCI deve essere interpretata unitamente alla lettera a) di cui costituisce una specificazione. Pertanto, ai sensi dell'art. 545 c.p.c. le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione<sup>7</sup>, non possono essere devolute alla

---

<sup>5</sup> Non è necessario indicare prospettive percentuali di soddisfacimento.

<sup>6</sup> I beni sopravvenuti, quali ad esempio le retribuzioni, sono acquisite alla procedura nel limite indicato dal giudice, sino alla dichiarazione di esdebitazione del debitore che può avvenire decorsi tre anni dall'apertura della procedura di liquidazione o al momento della chiusura della procedura, se antecedente. La procedura di liquidazione controllata, ai sensi dell'art. 272, comma 3, CCII, rimane aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione e, in ogni caso, per tre anni. Nell'ipotesi in cui non può essere acquisito ulteriore attivo da distribuire il liquidatore può chiedere la chiusura anticipata.

<sup>7</sup> Le pensioni sono tutelate in misura maggiore rispetto agli stipendi. L'art. 545 c.p.c. prevede che sia impignorabile l'importo pari a due volte l'assegno sociale (€ 1.077,38 nel 2025) e, in ogni caso, mai meno di € 1.000. Sulla parte eccedente questi importi, il pignoramento è possibile nei limiti del quinto.

liquidazione controllata se non nel limite del quinto o della metà<sup>8</sup> (lett. a) o nel limite inferiore che disporrà il giudice (lett. b), salvo esplicita richiesta del debitore, trattandosi di diritti disponibili.

In altri termini, il debitore/lavoratore ha diritto di trattenere per sé i quattro quinti o la metà della sua retribuzione. Il Tribunale, valutato il caso di specie, può autorizzare il debitore a trattenere una percentuale superiore.

La medesima regola vale anche per la 13° e 14° mensilità e per il TFR, che, dunque, rientrano nel patrimonio della liquidazione nel limite del quinto/metà o del diverso limite più favorevole per il debitore disposto dal giudice, tenuto conto delle esigenze di mantenimento.

Il TFR dovrà essere compreso nel patrimonio della liquidazione, nei limiti sopra indicati, sul presupposto e/o nell'evenienza che: (1) il rapporto di lavoro del debitore venga a cessare nel triennio; (2) sia stata manifestata la possibilità/volontà del debitore, nel triennio, di chiedere al datore di lavoro un acconto del trattamento di fine rapporto.

Inoltre, ai sensi dell'art. 545 c.p.c. non possono essere pignorati e quindi non possono costituire patrimonio della liquidazione controllata: i crediti alimentari; i sussidi di grazia o di sostentamento a persone comprese nell'elenco dei poveri; i sussidi dovuti per maternità, malattie o funerali da casse di assicurazione, enti di assistenza o istituti di beneficenza; le pensioni di invalidità. Non sono quindi compresi nella liquidazione gli assegni sociali e gli assegni di inclusione.

Per quel che concerne *le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge*, si evidenzia che l'art. 514 c.p.c. elenca le cose mobili assolutamente impignorabili, e che quindi non rientrano nel patrimonio della procedura di liquidazione controllata, e che l'art. 515 c.p.c. dispone che gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili per l'esercizio della professione, dell'arte o del mestiere del debitore possono essere pignorati nei limiti di un quinto.

Non sono compresi nella liquidazione per ragioni di opportunità, i beni la cui attività di liquidazione appare manifestamente non conveniente (artt. 272, comma 2 e art. 213, comma 2, CCII), cioè i beni per cui i costi di liquidazione sono superiori all'attivo ricavabile. Tali beni, che devono essere esclusi dal giudice su istanza del liquidatore con il programma di liquidazione o successivamente, possono essere aggrediti dai singoli creditori.

---

<sup>8</sup> Il limite del quinto si applica se i debiti hanno unica natura. Nel caso, invece, di simultaneo concorso di debiti con causa diversa (comune, alimentare e tributaria) il limite si estende sino alla metà di quanto percepito (art. 545, comma 5, c.p.c.). Qualora il creditore sia solo Agenzia delle Entrate Riscossione, i limiti, ai sensi dell'art. 72-ter DPR 602/1973, sono: 1/10 dello stipendio se l'importo è inferiore a 2.500 euro; 1/7 se lo stipendio è tra 2.500 e 5.000 euro; 1/5 se lo stipendio supera i 5.000 euro.

Non vi è nessuna altra ragione per non destinare alla procedura i beni e i redditi del debitore.

Con la sentenza di apertura della liquidazione controllata, il Tribunale ordina, quindi, la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione. Il Tribunale può autorizzare il debitore o il terzo, in presenza di gravi e specifiche ragioni, ad utilizzare alcuni beni, fermo restando che anche tali beni devono essere ad un certo punto liquidati (art. 27, comma 2, lett. e, CCII).

#### **4. LA PROCEDURA PER L'APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA SU ISTANZA DEL SOVRAINDEBITATO**

La domanda di accesso alla procedura è avanzata dal debitore tramite ricorso in proprio, con l'assistenza del gestore della crisi, o con l'assistenza del difensore (art. 269, comma 1, CCII) avanti al Tribunale competente ai sensi dell'art. 27, comma 2, CCII.

Al fine di contenimento dei costi, non è necessario che il ricorso costituisca una pedissequa duplicazione della relazione del gestore, potendosi tendenzialmente circoscrivere alle richieste e conclusioni (essenzialmente l'accesso alla procedura).

Il ricorso deve essere corredato dei documenti richiesti dagli artt. 39, 269 e 270 CCII – il cui riferimento va adattato in base alla tipologia di debitore – ossia:

1. le scritture contabili e fiscali obbligatorie;
2. le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi o anni precedenti ovvero l'intera esistenza dell'impresa o dell'attività economica o professionale, se questa ha avuto una minore durata;
3. le dichiarazioni IRAP e le dichiarazioni annuali IVA relative ai medesimi periodi;
4. i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi;
5. una relazione sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria aggiornata;
6. uno stato particolareggiato ed estimativo delle attività;
7. un'idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi;
8. l'elenco nominativo (i) dei creditori e l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione e (ii) di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in possesso del debitore e l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto; tali elenchi devono contenere l'indicazione del domicilio digitale dei creditori e dei titolari di diritti reali e personali che ne sono muniti;
9. una relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione di cui all'articolo 94, comma 2, compiuti nel quinquennio anteriore, anche in formato digitale.

Sulla base delle richieste del debitore, dell'analisi dei documenti prodotti e dall'autonomo e autorizzato per legge accesso alle banche dati<sup>9</sup>, il gestore redige la relazione di cui all'art. 269 CCII, depositata unitamente ai documenti di cui sopra, con cui espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore e che contenga imprescindibilmente anche l'attestazione di cui all'art. 268, comma 3, CCII (possibilità di acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie).

Il Tribunale ritiene, di regola, di poter stabilire già con la sentenza di apertura della procedura di liquidazione controllata o con provvedimento contestuale:

- l'esclusione dei crediti e dei beni impignorabili dalla liquidazione (art. 268, comma 4, lett. a e d, CCII);
- l'importo del reddito da lasciare nella disponibilità del debitore per il mantenimento suo e del nucleo familiare (art. 268, comma 4, lett. b, CCII);
- l'autorizzazione all'utilizzo di taluni beni (art. 270, comma 2, lett. e, CCII);

Mentre l'esclusione dalla liquidazione dei beni antieconomici (art. 272, comma 2, CCII) deve essere richiesta dal liquidatore con il programma di liquidazione o con istanza successiva.

Per tale ragione, nella relazione di cui all'art. 269 CCII, l'OCC formula un preciso parere sulle richieste del debitore in punto di non acquisizione alla liquidazione di determinati beni e sulle somme ritenute necessarie per il sostentamento del nucleo familiare.

Il gestore deve quindi inserire nella relazione tutti gli elementi valutativi necessari a determinare quanto occorra al mantenimento del debitore e della sua famiglia, avendo cura di indicare:

- (i) l'esatta composizione del nucleo familiare del debitore, con specifica indicazione dei redditi percepiti da ciascun componente della famiglia e complessivamente;
- (ii) il computo degli importi stipendiali (compresa 13° e 14° mensilità) e pensionistici astrattamente suscettibili di aggressione, secondo le regole del c.p.c. (art. 545 c.p.c.), per la durata della procedura; l'eventuale riscossione del TFR durante la procedura;

---

<sup>9</sup> Per il proficuo accertamento dei presupposti d'accesso dei debitori alle procedure di sovraindebitamento, il gestore della crisi può acquisire autonomamente, ai sensi dell'art. 65, comma 4 bis, CCII, i dati contenuti nell'anagrafe tributaria, compresa la sezione prevista dall'articolo 7, sesto comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605, nei sistemi di informazioni creditizie, nelle centrali rischi e nelle altre banche dati pubbliche, ivi compreso l'archivio centrale informatizzato di cui all'articolo 30 ter, comma 2, del D. Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali, tenendo conto anche della possibilità di accesso ai dati amministrativi e fiscali consentito dalla Legge n. 241/1990.

(iii) il dettaglio della spesa necessaria ai fini del mantenimento del debitore e della sua famiglia; dovranno essere escluse e/o ridotte spese voluttuarie e/o eccessive e/o non giustificate da esigenze concrete di sostentamento<sup>10</sup>;

(iv) il contributo di ciascun componente alle spese familiari, in proporzione al reddito percepito<sup>11</sup>;

(v) la somma che ritiene che possa essere acquisita alla procedura, perché eccedente tali bisogni, con spirito critico rispetto alla richiesta del debitore, salva revisione ad opera del tribunale e/o del giudice delegato.

Si richiede che la situazione e i dati riportati nella relazione dell'OCC siano il più possibile aggiornati rispetto al deposito del ricorso e della relazione stessa, onde evitare l'apertura di procedure sulla base di informazioni inattuali.

Sebbene la "meritevolezza" non costituisca un requisito di ammissibilità per l'accesso alla liquidazione controllata – l'art. 269, comma 2, CCII richiede soltanto che la relazione dell'OCC indichi "*le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni*" – appare opportuno che il professionista nominato gestore della crisi dal competente OCC (di seguito, il gestore) informi, già in sede preliminare, il tribunale circa le condizioni per l'esdebitazione di cui all'art. 280 CCII e avvisi il sovraindebitato intenzionato a presentare la domanda circa le concrete possibilità di accedere al beneficio in parola.

Nella relazione, l'OCC dovrà sempre attestare, ai sensi dell'art. 269, comma 3, CCII, di aver dato notizia della procedura all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante.

### **3. LA NOMINA DEL LIQUIDATORE E LA CONFERMA DELL'OCC**

L'art. 270, comma 2, CCII – come novellato dal c.d. correttivo *ter* – consente al tribunale, con la sentenza di apertura della liquidazione controllata, di non confermare il gestore della crisi come liquidatore, senza che ricorrano "*giustificati motivi*".

---

<sup>10</sup> In relazione alle spese necessarie per il mantenimento a titolo esemplificativo e non esaustivo sono rilevanti: le spese relative alle utenze dell'ultimo anno, nonché spese telefoniche/internet; le spese condominiali sostenute nell'ultimo anno, nonché eventuale accertamento circa la previsione di spese straordinarie da sostenere a breve; le ricevute di eventuali interventi di manutenzione periodica obbligatoria degli impianti di casa (ad es. la revisione annuale della caldaia); gli eventuali canoni di locazione dell'immobile adibito a dimora abituale della famiglia; le eventuali ricevute di rette scolastiche o altre spese inerenti i figli; le ricevute relative a spese mediche sostenute nell'ultimo anno; le spese di trasporto, allegandosi le ricevute di pagamento dell'imposta di bollo – assicurazione di un eventuale veicolo; l'ammontare della Tari (allegandosi la liquidazione dell'anno in corso o di quello precedente); un fondo seppure contenuto per spese impreviste; una quantificazione ragionevole per le spese di acquisto di generi alimentari, strumenti per l'igiene personale e della casa, abbigliamento. Nel caso in cui il sovraindebitato sia tenuto a versare delle somme a titolo di mantenimento dei figli o del coniuge/ex coniuge in forza di provvedimenti giudiziali, dovrà esserne acquisita copia e depositata quale allegato della relazione.

<sup>11</sup> Trib Milano, sentenza del 9.10.2020.

Tendenzialmente, il tribunale provvede a conferire tale incarico ai gestori già nominati, limitando la sostituzione, a titolo esemplificativo, alle ipotesi di manifesta imperizia e/o negligenza (i.e. adesione acritica rispetto alle richieste del debitore; impiego di formule stereotipate prive di concreta relazione con il caso esaminato, etc.), di omesso e/o tardivo e/o inefficiente svolgimento delle funzioni negli incarichi in corso o di mancato rispetto delle prassi operative della sezione, di lontananza del domicilio del gestore dal distretto della Corte di appello di Milano.

#### 4. GLI ADEMPIMENTI INIZIALI

Il primo adempimento che il liquidatore è chiamato a svolgere consiste nell'accettazione dell'incarico.

L'**accettazione** deve intervenire entro due giorni dalla comunicazione della sentenza (art. 126 CCII, applicabile per analogia), mediante deposito nel fascicolo telematico dell'atto di accettazione contenente le informazioni di legge.

Con la sentenza di apertura della liquidazione controllata, il tribunale autorizza il liquidatore ad accedere alle banche dati pubbliche, sulla base del combinato disposto degli artt. 42, 49, comma 3 lett. f), 65 comma 2 e 270 comma 5 CCII.

Lo strumento consente al liquidatore di ricostruire lo stato patrimoniale e reddituale del debitore, di verificare e/o aggiornare le informazioni contenute nella relazione dell'OCC, di formare l'elenco dei creditori di cui all'art. 272, comma 3, CCII più completo possibile, al fine di ridurre il numero delle domande tardive di ammissione allo stato passivo per causa non imputabile al creditore.

Entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza (art. 272, comma 1, CCII), salvo proroga da autorizzarsi, deve depositare l'**elenco aggiornato dei creditori** ai quali deve notificare, preferibilmente nel medesimo momento, la sentenza di apertura della liquidazione controllata.

Si sottolinea che l'aggiornamento (e il deposito) dell'elenco dei creditori è un'attività propria del liquidatore, che non può essere sostituita da iniziative del difensore.

Entro novanta giorni dall'apertura della procedura (art. 272, comma 2, CCII), il liquidatore deposita l'**inventario** dei beni del debitore e il **programma di liquidazione** secondo le disposizioni del paragrafo n. 6.

Al fine di valutare ogni azione utile al reperimento dell'attivo, il liquidatore deve verificare la pendenza di procedimenti giurisdizionali, al fine di valutarne il subentro.

#### 5. LA FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO

Si considerano domande di insinuazione al passivo **tempestive** tutte quelle pervenute entro novanta giorni dall'ultima comunicazione ai creditori indicati nell'elenco

creditori depositato dal debitore, da parte del liquidatore, della sentenza di apertura della liquidazione controllata.

Lo stato passivo deve essere redatto dal liquidatore alla stregua della previsione di cui all'art. 203, comma 1, CCI e, quindi, contenere imprescindibilmente la descrizione del contenuto di ciascuna domanda e le motivate conclusioni di diritto in proposito rassegnate dal liquidatore<sup>12</sup>.

Il compenso del difensore che eventualmente assista il sovraindebitato, a fronte di apposita domanda, può essere ammesso con privilegio professionale *ex art. 2751 bis n. 2 c.c.*, applicando i parametri tra i minimi e i medi del D.M. 55/2014 e s.m.i., volontaria giurisdizione, scaglione pari al preventivabile attivo della procedura, salvo che sia stato pattuito un compenso inferiore.

Lo stato passivo è comunicato dal liquidatore ai creditori entro trenta (quarantacinque in presenza di domande di ammissione superiore a dieci) giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle domande tempestive.

Entro i quindici giorni successivi, i creditori possono presentare osservazioni.

Nei successivi quindici giorni, il liquidatore forma lo stato passivo (prendendo specifica posizione sulle osservazioni eventualmente ricevute), lo deposita nel fascicolo telematico e lo comunica agli interessati.

Con il deposito, lo stato passivo diventerà esecutivo, salva la facoltà di proporre reclamo ai sensi dell'art. 273, comma 4, CCII.

Si ricorda che, in ogni caso, resta fermo il potere del giudice delegato di vigilanza e verifica della regolarità del procedimento, soprattutto in punto di ammissibilità e/o fondatezza delle domande e di rispetto dell'ordine delle cause legittime di prelazione e delle regole distributive.

Si considerano domande **tardive** ammissibili tutte quelle depositate oltre il termine dei novanta giorni sopra indicato e fino al completo esaurimento delle ripartizioni dell'attivo, sempre che l'istante provi che il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile e trasmetta la domanda al liquidatore non oltre sessanta giorni dalla cessazione dell'impedimento (art. 273, comma 5, CCII).

Il procedimento per le domande tardive si svolge nella stessa forma di quello per le tempestive.

---

<sup>12</sup> Non è ritenuto regolarmente redatto lo stato passivo che si limita ad indicare numericamente la somma oggetto di insinuazione con il provvedimento del liquidatore limitato alla dicitura ammesso o escluso. È necessario che il liquidatore descriva la richiesta, inquadrì l'obbligazione da cui nasce la richiesta (contratto, tributo), indichi la domanda di riconoscimento di un privilegio e motivi accuratamente la scelta di diritto che ha portato alla sua decisione sia in punto di *quantum* sia in relazione al privilegio.

## 6. IL PROGRAMMA DI LIQUIDAZIONE E LA SUCCESSIVA ATTIVITA' LIQUIDATORIA

L'attività liquidatoria ha per oggetto tutti i beni del debitore, ad eccezione di quelli che il tribunale esclude dalla liquidazione con la sentenza di apertura della procedura o con altro provvedimento del giudice delegato.

Sono compresi anche i beni che pervengono al debitore in pendenza di procedura ai sensi dell'art. 272, comma 3-*bis*, CCII<sup>13</sup>.

Il patrimonio della liquidazione deve essere ricavato secondo quanto disposto dal liquidatore nel programma di liquidazione.

Il programma di liquidazione deve essere depositato indifferibilmente a cura del liquidatore entro novanta giorni dalla sentenza di apertura della liquidazione controllata, deve essere approvato dal giudice delegato e, in applicazione della previsione di cui all'art. 213, comma 7, CCII, per l'esecuzione di ciascuno degli atti conformi al programma di liquidazione deve essere chiesta specifica autorizzazione al giudice delegato.

Il programma di liquidazione deve:

- essere il più possibile onnicomprensivo e dettagliato, rimanendo la facoltà di presentare un supplemento relegata all'ipotesi di esigenze sopravvenute; riguardare tutto quanto sia compreso nel patrimonio del debitore e si palesi suscettibile di essere trasformato in denaro (beni, crediti, altre utilità);
- essere diviso in sezioni separate dedicate ai beni immobili, agli altri beni e ai crediti; indicare le modalità di liquidazione dei singoli cespiti acquisiti all'attivo, la tipologia di procedura competitiva, i criteri di valutazione delle offerte e le forme di pubblicità prescelte – compresa la futura pubblicazione dell'avviso di vendita sul portale delle vendite pubbliche, salvo che tale modalità sia motivatamente ritenuta pregiudizievole per gli interessi dei creditori e/o per il sollecito svolgimento della procedura ex art. 216, comma 4, CCII – nonché l'eventuale esigenza di avvalersi di soggetti specializzati e i presumibili costi e tempi di realizzo; indicare i beni già abbandonati o ai quali intenda rinunciare, nonché le ragioni per cui la liquidazione appaia manifestamente non conveniente;
- indicare il termine di inizio dell'attività di liquidazione e quello di suo presumibile completamento;
- illustrare tutte le attività svolte prima della redazione del programma, nonché gli esiti di eventuali liquidazioni già autorizzate;

---

<sup>13</sup> Si veda nota 6.

- riferire in ordine alla sussistenza di procedure espropriative pendenti e alle attività intraprese a tale riguardo;
- indicare la sussistenza di contratti pendenti, specificando le scelte che al riguardo si intendono adottare;
- descrivere la sussistenza di liti pendenti promosse dal debitore o contro lo stesso e prendere posizione in ordine all'opportunità di un subentro;
- indicare le azioni risarcitorie o recuperatorie esperibili che potrebbero comportare, a vantaggio della procedura, liquidità ripartibile fra i creditori.

Rispetto a tali ultimi due punti (liti pendenti e azioni risarcitorie o recuperatorie), il liquidatore precisa le diverse soluzioni percorribili e la convenienza, per il ceto creditorio, di quella prescelta; enuncia sinteticamente le posizioni delle parti, gli elementi probatori disponibili, lo stato di eventuali giudizi in corso, la stima delle spese legali e la situazione patrimoniale della controparte, anche con specifico riguardo alla sussistenza di concrete prospettive di recupero (presumibili costi, tempi processuali e patrimonializzazione della parte avversaria).

Stessa regola vale, ai sensi dell'art. 274 CCII, per l'esercizio o la prosecuzione di ogni azione prevista dalla legge finalizzata a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore, di ogni azione diretta al recupero dei crediti o a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del codice civile, quando siano utili per il miglior soddisfacimento dei creditori: anche in quest'ultimo caso, le relative istanze devono riportare ogni elemento utile per compiere tale valutazione.

Le transazioni nel corso della procedura richiedono l'autorizzazione del giudice delegato.

Si ricorda che la Corte costituzionale<sup>14</sup> ha ritenuto l'applicabilità degli artt. 144 e 146 del DPR 115/2002 (TUSG) anche alle procedure di liquidazione controllata.

Sono prenotate a debito o anticipate dall'erario le spese indicate dall'art. 146 TUSG senza necessità di alcuna attestazione da parte del giudice delegato.

In particolare, si evidenzia che per disposizione ministeriale, per le procedure di sovraindebitamento non è necessario versare il contributo unificato, mentre deve essere pagata l'imposta di registro della sentenza di apertura della procedura (€ 200,00).

Relativamente all'imposta di registro<sup>15</sup>, la stessa viene immediatamente prenotata a debito dalla cancelleria e deve essere pagata dal liquidatore con F23 non appena la procedura realizza un attivo. La prova di pagamento dell'F23 deve essere depositata

<sup>14</sup> Sentenza della Corte costituzionale n. 121/2024.

<sup>15</sup> Altre spese prenotate a debito sono, ad esempio, le imposte per la trascrizione della sentenza di apertura della liquidazione controllata sugli immobili e i diritti di copia. L'elenco è indicato nell'art. 146 TUSG.

nel fascicolo telematico affinché la cancelleria annoti sul foglio notizie il pagamento della spesa prenotata a debito.

Con la sentenza il Tribunale autorizza in via preventiva e generale il pagamento di tutti gli F23 per le prenotazioni a debito senza necessità di emissione del mandato di pagamento.

Nel caso in cui la procedura sia momentaneamente priva di fondi e sia parte di un processo, ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, è necessario ottenere dal giudice delegato l'attestazione che non è disponibile il denaro per le spese (art. 144 TUSG).

Il recupero avverrà in prededuzione e tali spese saranno qualificate come spese di giustizia, in quanto contratte per gli scopi della procedura.

Eventuali beni e riscossioni dei crediti che il liquidatore ritiene antieconomici devono essere non acquisiti/esclusi dalla liquidazione su istanza motivata ai sensi degli artt. 142, comma 3, e/o 213, comma 2, CCII<sup>16</sup> indirizzata al giudice delegato con conseguente provvedimento autorizzativo.

Una volta che il giudice ha autorizzato il liquidatore a non liquidare un bene del debitore per antieconomicità (art. 213, comma 2, CCII), il liquidatore deve notificare l'istanza e l'autorizzazione ai competenti uffici per l'annotazione (ad es. PRA) e comunicare tali provvedimenti ai creditori che possono iniziare azioni esecutive individuali su tali beni. In nessun caso il giudice delegato può cancellare gravami su beni del debitore per cui si è rinunciato alla liquidazione<sup>17</sup>.

Senza volontà esaustiva e considerando l'incidenza statistica nelle procedure in oggetto, le poste attive generalmente presenti nel patrimonio del debitore consistono:

- (i) in somme dovute al debitore a titolo di stipendio, di cessazione del rapporto di lavoro o a titolo di pensione;
- (ii) in beni immobili su cui il debitore vanta diritti reali, eventualmente anche solo *pro quota*;
- (iii) in beni mobili e beni mobili registrati (i.e. autovetture o motocicli).

---

<sup>16</sup> L'art. 142 CCII prevede la possibilità di non acquistare beni qualora i costi per il loro acquisto o la loro conservazione risultino superiori al valore presumibile di realizzo (beni in leasing, crediti). L'art. 213 CCII disciplina il diverso caso in cui, per il bene già di proprietà del debitore, i costi preventivabili per la liquidazione superano l'eventuale ricavo: si tratta di beni la cui liquidazione risulta manifestatamente non conveniente.

<sup>17</sup> In particolare, qualora il liquidatore valutasse manifestatamente non conveniente la liquidazione dell'autovettura del debitore deve depositare istanza al giudice delegato corroborata da quotazione del valore della stessa. Se il giudice delegato autorizza a non liquidare il bene, non può ordinare la cancellazione del fermo amministrativo, gravame che può essere cancellato solo se l'autovettura è venduta in sede di procedura oppure dall'amministrazione competente per intervenuta esdebitazione o nei casi di legge. L'autovettura rimessa nella disponibilità del debitore può essere aggredita dai creditori con procedure individuali, salvo l'effetto dell'esdebitazione.

*(i) Le somme dovute al debitore a titolo di stipendio, di cessazione del rapporto di lavoro o a titolo di pensione. Le spese per il mantenimento del debitore.*

Il Tribunale ritiene che, per esigenze di celerità ed efficienza della procedura, tali somme devono continuare ad essere versate dal datore di lavoro o dagli enti erogatori al debitore.

Non appena nominato, anche prima del deposito del programma di liquidazione, il liquidatore deve quindi:

- a) comunicare immediatamente al datore di lavoro o all'ente erogatore del trattamento pensionistico: (i) che il tribunale ha dichiarato l'apertura della liquidazione controllata del debitore; (ii) che, dalla data di apertura della procedura, cessa ogni trattenuta a titolo di precedente pignoramento ovvero di cessione del quinto sullo stipendio o sulla pensione; (iii) che destinatario del versamento continua ad essere il debitore che regolerà autonomamente con il liquidatore i rapporti con la procedura;
- b) aprire un conto corrente intestato alla procedura di liquidazione controllata, prediligendo istituti bancari che operano le migliori condizioni di contratto;
- c) invitare il debitore a versare le somme eccedenti le spese di mantenimento del debitore e della sua famiglia determinate nella sentenza di apertura della procedura sul conto corrente intestato alla procedura stessa<sup>18</sup>;

Il liquidatore deve verificare periodicamente la correttezza e/o l'attualità delle somme necessarie per il mantenimento e quelle eccedenti, potendo le stesse mutare nel tempo per aumento dello stipendio o contenimento delle spese di mantenimento, eventualmente chiedendo al giudice delegato di modificare gli importi determinati in sentenza.

Il debitore può sottoporre al giudice delegato eccezionale richiesta di revisione dell'importo da versare alla procedura indicato in sentenza. La richiesta deve essere depositata unitamente al parere del liquidatore.

Il liquidatore deve, nelle relazioni periodiche, o prima con specifica istanza nel caso di urgenza, relazionare il giudice sul regolare versamento della quota destinata alla procedura da parte del debitore.

*(ii) La liquidazione dei beni immobili su cui il debitore vanta diritti reali, eventualmente anche solo pro quota.*

La disciplina di riferimento è quella delle vendite nella liquidazione giudiziale, ai sensi dell'art. 275, comma 2, CCII, compatibile con la liquidazione controllata.

---

<sup>18</sup> Si considerano le somme percepite dalla data di deposito della sentenza di apertura della liquidazione controllata.

Trova quindi applicazione la norma di cui all'art. 216 CCII.

La prima verifica che deve essere eseguita è quella relativa ad eventuali procedure esecutive immobiliari/giudizi di divisione pendenti aventi ad oggetto i beni immobili del debitore.

Nel caso in cui i beni immobili non siano sottoposti a procedura esecutiva (o di divisione), il liquidatore si attiene alle seguenti regole operative:

(a) non appena aperta la procedura, chiede di essere autorizzato alla nomina di uno stimatore, dallo stesso previamente individuato, per la valutazione dei beni del debitore;

(b) la perizia deve essere, nel contenuto, conforme alle disposizioni di cui all'art. 173 *bis* disp. att. c.p.c. e, nella forma, rispettosa delle indicazioni di cui all'art. 216, comma 1, CCII; il liquidatore deve vigilare sul rispetto, da parte dello stimatore, dei tempi concordati e delle prescrizioni di legge;

(c) qualora proceda ai sensi dell'art. 216, comma 3, CCII<sup>19</sup>, deve attenersi alle disposizioni organizzative impartite con il c.d. “*Manuale operativo delle esecuzioni immobiliari*”<sup>20</sup>, adottato dalla sezione, nella versione *pro tempore* vigente consultabile nella sezione del sito del Tribunale “*Procedure esecutive/Protocolli e circolari*”;

(d) ha cura di richiedere la liquidazione del perito *ex art.* 13 d.m. 30.5.2002 solo all'esito della vendita dei beni immobili, in base al prezzo ricavato dalla vendita ai sensi dell'art. 161 disp. att. c.p.c.;

(e) avvenuta l'aggiudicazione secondo le modalità stabilite nel programma di liquidazione, riscosso il saldo prezzo e le spese inerenti alla vendita, il trasferimento avviene tramite decreto di trasferimento, la cui bozza è redatta dal liquidatore e sottoposta al giudice delegato per la firma. Il liquidatore inserisce nella bozza di decreto di trasferimento l'ordine di cancellazione delle iscrizioni, delle trascrizioni e di ogni altro vincolo ai sensi dell'art. 275, comma 2, CCII, ivi compresa quella della trascrizione della sentenza di apertura della liquidazione controllata.

Nel caso in cui il debitore sia titolare degli immobili attinti alla massa *pro quota*, prima della definitiva stesura del programma di liquidazione, il liquidatore deve interrogare i comproprietari per sondare la loro disponibilità ad acquistare la quota al prezzo indicato dalla perizia di stima. Se, entro un congruo termine per l'interpello, non giunge un'offerta irrevocabile di acquisto cauzionata al 10%, il liquidatore procede con l'introduzione di un giudizio divisionale. Se, viceversa, perviene l'offerta, può essere

---

<sup>19</sup> Secondo le norme del codice di procedura civile.

<sup>20</sup> In particolare, dovrà assicurare tre esperimenti di vendita all'anno, con ribasso del 25% ogni volta.

messa in vendita la sola quota del bene di titolarità del debitore, con procedura competitiva, al fine di stimolare eventuali offerte in aumento<sup>21</sup>.

In caso di procedura esecutiva o divisione civile o c.d. endoesecutiva già pendenti, il liquidatore chiede al giudice delegato, nel più breve tempo possibile, di essere autorizzato a subentrare nei giudizi in corso, salvo diversa decisione determinata dalla motivata prospettiva di massimizzare i risultati della liquidazione in sede concorsuale e/o di contenere i costi e i tempi processuali.

Ottenuta l'autorizzazione, (prima dell'ottenimento dell'autorizzazione, in caso di urgenza, chiederà comunque informalmente al giudice dell'esecuzione il cortese differimento di incombeni potenzialmente pregiudizievoli già calendarizzati quali ad esempio l'approvazione del progetto di distribuzione), deposita nella procedura esecutiva l'istanza di subentro ovvero di improcedibilità dell'esecuzione.

Una volta venduto il bene nella procedura esecutiva, il Professionista delegato dovrà versare tutta la somma "lorda" sul conto della procedura di liquidazione controllata, salvo il caso in cui l'OCC, interpellato sul punto, abbia attestato che il ricavato dell'esecuzione sia sufficiente a soddisfare sia tutti i privilegi *ex art. 2770 c.c. esecutivi* sia le prededuzioni concorsuali e si possa, quindi, per economia processuale, procedere al versamento alla procedura di liquidazione controllata della somma "netta" (cioè il ricavato della vendita dedotti i costi della procedura esecutiva).

Nel caso in cui il professionista dell'OCC non attesti la capienza per le prededuzioni concorsuali e i privilegi *ex art. 2770 c.c. dell'esecuzione*, questi ultimi saranno liquidati dal G.E. a carico del creditore procedente, il quale potrà poi chiederne il rimborso al giudice del sovraindebitamento, previa insinuazione nello stato passivo di detta procedura.

Resta inteso che sul riconoscimento del privilegio *ex art. 2770 c.c.* il giudice del sovraindebitamento mantiene piena autonomia decisionale.

Qualora si giunga in sede esecutiva al pagamento delle spese con il privilegio *ex art. 2770 c.c.*, il liquidatore ha cura di chiedere al giudice delegato la liquidazione di un acconto sul compenso – suo e dell'OCC/gestore – ben potendo trovare applicazione la previsione dell'art. 219, comma 2, CCII, in quanto compatibile. L'acconto è determinato ai sensi della circolare già applicata per i curatori prot. n. 1852/2019,

---

<sup>21</sup> Il bene in comunione legale è venduto per intero senza bisogno di incardinare il giudizio di divisione endoesecutiva, con assegnazione al coniuge non in procedura di metà del ricavato in sede di progetto di riparto (sul punto si veda Cass. civ. n. 6575/2013 e n. 6239/2016).

consultabile nella sezione del sito del Tribunale “*Procedure esecutive/Protocolli e circolari*” ed è pagato in sede esecutiva<sup>22</sup>.

Si ricorda che al creditore fondiario è consentito avviare o proseguire l’espropriazione immobiliare, anche in caso di apertura della liquidazione controllata, avvalendosi del “privilegio processuale” di cui all’art. 41, comma 2, TUB (Cass. S.U. 22914/2024), a condizione che la vendita sia disposta in sede di esecuzione individuale prima che in sede concorsuale (Cass. 18436/2011).

Ciò non toglie che il creditore fondiario dovrà pur sempre insinuarsi al passivo della liquidazione controllata. L’ammissione al passivo è, infatti, il presupposto per l’esercizio del diritto del creditore di vedersi assegnate somme in sede esecutiva, quand’anche in via provvisoria.

In caso di mancata ammissione al passivo del creditore fondiario, perché non chiesta o non ottenuta, l’intero importo, ferme le valutazioni del giudice dell’esecuzione, spetterà alla liquidazione controllata. Spetta infine al creditore fondiario fornire al delegato alla vendita la prova dell’ammissione del proprio credito al passivo, quale presupposto per ottenere il ricavato della vendita, al netto dei crediti poziori rispetto all’ipoteca (tra cui: spese di giustizia; compensi ausiliari della procedura; acconto compenso OCC/gestore, IMU, TARI, spese condominiali maturate in costanza di liquidazione controllata ecc.) (Cass. 23482/2018).

Va ricordato che il liquidatore, anche se non intervenuto nella procedura esecutiva, avrà l’onere di opporsi ad eventuali provvedimenti distributivi adottati in violazione dei suddetti principi, a pena di irretrattabilità dei loro effetti (Cass. 12673/2022) e a promuovere eventuali azioni recuperatorie.

### *(iii) La liquidazione dei beni mobili.*

La sentenza di apertura della liquidazione controllata costituisce titolo esecutivo per la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio del debitore, ai sensi dell’art. 270, comma 2, lett. e), CCII.

In occasione del primo accesso presso l’abitazione o la sede di quest’ultimo, il liquidatore rappresenta all’interessato l’obbligo di rilasciare i beni facenti parte del patrimonio da liquidare, concordandone le modalità. Si raccomanda di completare l’inventario nel termine, stabilito dall’art. 272, comma 2, CCII, di novanta giorni dall’apertura della procedura – al fine di evitare la dispersione e/o la sottrazione dei suddetti beni, eventualmente anche da parte di terzi – e di procedere a stretto giro al deposito del relativo verbale, quand’anche negativo.

---

<sup>22</sup> Il compenso del Professionista dell’OCC/Liquidatore deve gravare proporzionalmente su tutte le masse attive trattandosi di una prededuzione generale.

Il liquidatore deve accertare il valore dei beni reperiti avvalendosi, se del caso, di un soggetto specializzato – generalmente, il competente Istituto Vendite Giudiziarie – e sempre che non si tratti di beni per cui sono facilmente rinvenibili quotazioni *online* (i.e. veicoli in genere).

La vendita è di regola eseguita tramite commissionario – generalmente, il competente Istituto Vendite Giudiziarie – con modalità telematiche.

L'autovettura del sovraindebitato, indispensabile per recarsi sul luogo di lavoro o per le incomprimibili esigenze familiari, avuto riferimento alla indisponibilità di idonei mezzi di trasporto pubblico, se di modico valore, potrà essere oggetto di autonoma istanza da parte del sovraindebitato, corredata dal parere del liquidatore<sup>23</sup>, volta alla sottrazione del bene alla liquidazione. Il giudice valuta l'accogliibilità della stessa rispetto ai benefici per la procedura (es. produzione del reddito) e nel caso di non acquisizione all'attivo non potrà essere ordinata la cancellazione di eventuali gravami<sup>24</sup>.

## 7. MANDATI

I prelievi dal conto corrente della procedura, per qualsiasi pagamento che il liquidatore è chiamato ad effettuare, ad eccezione dei pagamenti autorizzati in via generale nella sentenza di apertura della liquidazione controllata<sup>25</sup>, devono essere autorizzati dal giudice delegato ed eseguiti tramite mandato di pagamento.

In relazione ai mandati di pagamento si prega di utilizzare la modulistica presente sul sito del tribunale alla sezione “*Crisi d'impresa e sovraindebitamento/Modulistica per i professionisti*”.

## 8. RELAZIONI PERIODICHE

I rapporti riepilogativi devono essere redatti ogni sei mesi dalla data di deposito del programma di liquidazione. Gli stessi vanno strutturati come rendicontazione periodica dello stato di avanzamento del programma di liquidazione, secondo la previsione di cui all'art. 275 CCII.

I rapporti riepilogativi devono essere presentati fino alla conclusione della procedura (anche quando – eccezionalmente – l'attività liquidatoria non venga conclusa entro il triennio successivo all'apertura della procedura).

## 9. RENDICONTO E RIPARTI

---

<sup>23</sup> Si raccomanda al Liquidatore l'allegazione di una stima valutativa del bene (es. listino *Quattroruote*).

<sup>24</sup> Cfr. nota 17.

<sup>25</sup> Si tratta dei pagamenti effettuati per le prenotazioni a debito e per le anticipazioni ai sensi dell'art. 146 TUSG, per il gestionale scelto dal liquidatore, per l'IVA, per il servizio di fatturazione elettronica e di posta elettronica certificata per tutta la durata della procedura.

Terminata l'esecuzione del programma di liquidazione, il liquidatore deposita, entro 30 giorni, nel fascicolo telematico il **rendiconto** relativo il riassunto dell'attività espletata.

Il giudice delegato se ritiene che il rendiconto sia conforme lo approva (senza necessità di fissazione di udienza). Solo successivamente all'approvazione del rendiconto il liquidatore può presentare **istanza di liquidazione del proprio compenso**.

Approvato il rendiconto e liquidato il compenso dell'OCC/liquidatore, il liquidatore predispose, entro 45 giorni, il **progetto di riparto** dell'attivo della procedura e lo comunica al debitore e ai creditori, avvertendoli che possono presentare osservazioni al progetto nel termine di non oltre quindici giorni<sup>26</sup>. In assenza di contestazioni, il progetto di distribuzione è depositato nel fascicolo della procedura e il giudice delegato ne autorizza l'esecuzione.

Al progetto di riparto deve essere allegata la prova della comunicazione dello stesso al debitore e ai creditori.

I pagamenti in esecuzione del progetto di riparto devono essere effettuati tramite mandato di pagamento,<sup>27</sup> tenendo presente quanto disposto dall'art. 230 CCII.

L'art. 270, comma 6-*bis*, CCII, richiamando l'art. 227 CCII, prevede la possibilità di predisporre riparti parziali secondo le modalità ivi impartite.

Nessun credito può essere pagato al di fuori del progetto di riparto, salvo quanto previsto per i crediti prededucibili dall'art. 275-*bis* CCII.

I crediti prededucibili specifici gravano interamente sul bene su cui cade il privilegio, quelli generali vi gravano solo pro quota (art. 223 CCII).

## **11. IL COMPENSO UNITARIO NELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA**

Tenuto conto dell'orientamento di merito che appare allo stato prevalente e che si condivide, si precisa che il compenso dovuto all'OCC/gestore e al liquidatore è, a mente del D.M. n. 202/2014:

- determinato tenendo conto dell'opera effettivamente prestata, dei risultati ottenuti, del ricorso all'opera di ausiliari, della sollecitudine con cui sono stati svolti i compiti e le funzioni, della complessità delle questioni affrontate, del numero dei creditori e della misura di soddisfazione agli stessi assicurata;
- unitario (anche quando le figure non coincidono, nel qual caso l'imputazione della percentuale del compenso a favore dell'OCC e del liquidatore è operata dal giudice con il decreto di liquidazione, tenuto conto dell'attività svolta da ognuno);

<sup>26</sup> In presenza di osservazioni si applica quanto disposto dall'art. 275, comma 6, CCII.

<sup>27</sup> Il mandato di pagamento può già essere allegato al progetto di riparto, in modo che il giudice delegato autorizzando l'esecuzione del progetto di riparto emetta contestualmente il mandato di pagamento.

- calcolato in base all'attivo realizzato e al passivo accertato;
- ridotto dal 15% al 40% rispetto ai parametri previsti per le procedure concorsuali maggiori;
- non superiore ai limiti fissati dall'art. 16, comma 5, D.M. n. 202/2014<sup>28</sup> tenendo conto che il compenso deve essere considerato comprensivo delle spese generali e in relazione all'attivo attribuito ai creditori non devono essere considerati tutti i crediti sorti in funzione o per l'apertura della procedura (compenso del legale, compenso del perito, etc.);
- liquidato dal giudice, ai sensi dell'art. 275, comma terzo, CCII, al termine della liquidazione, se approvato il rendiconto, salvo eventuali acconti<sup>29</sup>, e pagato alla chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276, comma secondo, CCII.

Terminata l'esecuzione del programma di liquidazione e approvato il rendiconto, il liquidatore deposita la richiesta di liquidazione del compenso del liquidatore e del gestore dell'OCC.

In nessun caso, il compenso dell'OCC/gestore e del liquidatore deve essere inserito nello stato passivo.

Se è formulata istanza in tal senso la stessa deve essere dichiarata inammissibile dal liquidatore.

Si può tenere conto di eventuali accordi intervenuti con il sovraindebitato ai sensi dell'art. 14, comma 1, D.M. cit. purché non determinino il superamento dei parametri di legge e purché l'attività sia stata effettivamente eseguita.

## **10. CHIUSURA DELLA PROCEDURA. ESDEBITAZIONE**

Al termine della procedura il liquidatore deve depositare l'istanza di chiusura. La procedura deve rimanere aperta per tutta la durata delle operazioni di liquidazione e in ogni caso per tre anni decorrenti dalla data di apertura, salvo che risulta che non può essere acquisito ulteriore attivo (art. 272, comma 3, CCII).

Unitamente ad essa – o anteriormente, se siano decorsi tre anni dall'apertura della procedura – deve depositare una relazione in cui dà atto di ogni fatto rilevante per la concessione o per il diniego del beneficio dell'esdebitazione (art. 276 CCII), con specifico riferimento alla sussistenza delle condizioni di cui agli artt. 280 e 282, comma 2, CCII.

<sup>28</sup> L'ammontare complessivo dei compensi e delle spese generali non può comunque essere superiore al 5% dell'ammontare complessivo di quanto è attribuito ai creditori per le procedure aventi un passivo superiore a 1.000.000 di euro, e al 10% sul medesimo ammontare per le procedure con passivo inferiore. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano quando l'ammontare complessivo di quanto è attribuito ai creditori è inferiore ad euro 20.000.

<sup>29</sup> Liquidati generalmente contestualmente a riparti parziali o in presenza di procedura esecutiva.

Analogamente a quanto accade nella liquidazione giudiziale, in caso di chiusura ai sensi dell'art. 233, lettere a) e b), CCII di una liquidazione controllata a carico di società di capitali, il liquidatore convoca l'assemblea ordinaria per le deliberazioni sulla ripresa dell'attività o la cessazione ovvero la trattazione di argomenti richiesti da appropriata quota dei soci.

Se la chiusura avviene ai sensi dell'art. 233, lettere c) e d), CCII, ove si tratti di procedura a carico di società, va chiesta la cancellazione dal registro delle imprese.

## **11. DISPOSIZIONI SULLA PUBBLICITA'**

L'inserimento della sentenza di apertura della liquidazione controllata nel sito del Tribunale è effettuato dalla cancelleria, che provvederà altresì alla sua rimozione una volta chiusa la procedura.

La pubblicità della sentenza di apertura della liquidazione controllata al registro delle imprese va effettuata a cura del liquidatore.

## **12. PROCEDURE FAMILIARI**

I membri dello stesso nucleo familiare<sup>30</sup> possono presentare un'unica domanda di apertura della liquidazione controllata quando siano conviventi o quando il sovraindebitamento abbia un'origine comune.

Ai sensi dell'art. 66, comma 1, CCII, è possibile aprire la procedura di liquidazione controllata, anche se uno dei familiari versi nelle condizioni di incapienza di cui all'articolo 283 CCII, purché si dimostri che almeno uno dei familiari ha i requisiti di cui all'articolo 268 comma 3 CCII quarto periodo, cioè quando il liquidatore attesti che vi sia attivo da distribuire.

Ai sensi dell'art. 66, comma 3, CCII, le masse attive e passive dei componenti del nucleo familiare rimangono distinte. Si tratta dell'applicazione del più generale principio della responsabilità patrimoniale personale, in forza del quale il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni, presenti e futuri (art. 2740 c.c.). La separazione delle masse vuole evitare che porzioni del patrimonio di uno dei familiari siano destinate al pagamento dei debiti degli altri e viceversa, con chiara violazione del disposto dell'art. 2740 c.c.

I costi della procedura, come la corresponsione del compenso all'organismo di composizione della crisi, sono, dunque, coerentemente con la *ratio* della disposizione, ripartiti tra i membri della famiglia proporzionalmente all'entità dei debiti di ciascuno (art. 66, comma 4, CCII). Dunque, benché la domanda da proporre in caso di procedura familiare sia unica, nella relazione dell'OCC dovranno tenersi distinte le masse attive

---

<sup>30</sup> Si considerano membri dello stesso nucleo familiare i soggetti indicati nell'art. 66, comma 2, CCII.

e passive di ciascun componente familiare. Ne deriva, quale corollario della distinzione di masse, che l'attivo ricavato da ogni autonomo patrimonio deve andare a favore dei creditori di esclusiva pertinenza del singolo ricorrente, o di quelli eventualmente da soddisfare "in comune" con altri condebitori, escludendo di potersi, invece, destinare il ricavato dalla liquidazione del patrimonio personale di un soggetto sovraindebitato al pagamento dei creditori individuali dell'altro ricorrente, e ciò per rispetto della concorsualità e delle cause legittime di prelazione.

Ulteriore corollario è che tutte le incombenze previste dall'articolo 272 CCII a carico del liquidatore, una volta dichiarata aperta la procedura di liquidazione controllata, a cominciare dalla redazione dell'elenco creditori, dell'inventario, del programma di liquidazione, alla formazione dello stato passivo, procedendo al rendiconto, sino al piano di riparto, dovranno essere predisposti in maniera distinta per ciascun ricorrente che partecipa alla procedura familiare. Nelle comunicazioni ai creditori con la richiesta di presentare l'insinuazione al passivo (art. 273 CCII) il liquidatore dovrà specificare, ancora, che per i crediti comuni, i creditori dovranno presentare insinuazione al passivo per ciascuna delle procedure di interesse. Il conto corrente aperto dal liquidatore potrà essere unico.

Per i giudici della prima sezione, ufficio concorsuale

Pavia, lunedì 15 dicembre 2025

Il giudice

Erminio Rizzi